



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA***

*Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Maria Dellanoce)*

Maria Dellanoce



*Il Sindaco
(Rag. Francesco Selfi)*

Francesco Selfi

Cividate Camuno lì Dicembre 1999

PREMESSA

Il regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

La parte prima comprende il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n° 285 nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente ASL cui si rinvia.

PARTE II

La parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, del DPR 10 settembre 1990 n.285 nonché dalle altre norme di legge e regolamento a carattere Nazionale o Regionale.

PARTE II

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Polizia Mortuaria nel Comune

- 1. La polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga situazione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.*
- 2. Le funzioni di polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.*
- 3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art.51 della Legge 8 giugno 1990, n.142.*

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite :

- a) L'Ufficio di Ragioneria - Tributi provvede agli adempimenti amministrativi generali e agli atti contrattuali e contabili.*
- b) l'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla manutenzione del Cimitero, impartendo al Responsabile del Servizio di Custodia le direttive connesse all'espletamento del servizio stesso.*

Art.2 - Responsabilità.

- 1) Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.*
- 2) Chiunque causi danni a persone e alle cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.*

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla Legge o dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;*
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;*
- c) il recupero delle salme accidentate;*
- d) l'ossario comune;*
- e) il trasporto per la cremazione;*
- f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.*

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, secondo comma lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Municipale, a cui si fa riferimento.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:

- 1) il registro di cui all'art.52 DPR 10 settembre 1990,n.285,*
- 2) copia del presente regolamento comunale;*
- 3) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;*
- 4) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;*
- 5) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;*
- 6) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241;*
- 7) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art.54 DPR 10 settembre 1990, n.285).*

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori.

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero;*
- 2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.*
- 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.*

FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro.

- 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.8.*
- 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.*
- 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuoli.*
- 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.*

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 Verifica e chiusura feretri.

Il Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale, Tutela della salute nei luoghi di lavoro, effettua la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art.16 DPR 285/90 nonché gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività (art.8) di prodotti abortivi e feti (art.7) di salme dirette all'estero (art.29).

Fatta eccezione per il trasporto all'estero, per il quale è invece esplicitamente prevista dal DPR 285/90 la stesura del cosiddetto " Passaporto sanitario" da parte della ASL del Comune ove è avvenuto il decesso; per nessun altro caso è prevista di norma alcuna certificazione attestante la verifica della regolarità dei feretri da parte del personale dipendente della ASL.

In particolare gli uffici comunali che istruiscono tale atto, devono accertare direttamente dai dipendenti comunali, incaricati ad eseguire e/o assistere alle fasi preparatorie del trasporto, che la chiusura del feretro sia regolare, in rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato o al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);*
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3 ;*
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 285/90 ;*

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/90;*

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR n.285/90 e quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, se il trasporto è per o dall'estero;*

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km;

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, non è da prevedere ne il controferetro metallico, ne la cerchiatura con le liste di lamiera, a norma dell'art.30 punto 5, del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 punto 9.1.*

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se la salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore inferiore a mm 0.660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio della fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

Art.10 - Trasporti funebri.

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio, ai locali dove si trovano le celle frigorifere.*
- b) il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.*

2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carrofunebre avente i requisiti di cui all'art.20 del DPR 285/90, a cura della famiglia del defunto.

Per l'utilizzo di mezzi speciali dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco.

Art.11 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri non vi possano assistere gli estranei, ne creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;*
- b) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;*
- c) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela dell'ambiente.*

Art.12 - Orario dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili. In questi casi, per il trasporto dovranno essere raccolti in cassetta di zinco, come previsto al 2 -comma, art.36 del DPR 285/90.

3. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Nel caso cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità conseguente al trasporto medesimo.

Art.13 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito.

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.

Art.14 Trasporti particolari.

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

4. In tali casi, trova applicazione l'art.12.

5. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

6. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero.

9. Ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art.16 - Servizi di custodia.

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del Cimitero e con apposito Decreto nomina il Responsabile del servizio di custodia.
2. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato con personale comunale. Il Responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal DPR n.285/90 e dal presente Regolamento.

Art.17 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti.

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni per famiglie (Cappelle di famiglia);
- c) cellette ossario;
- d) cellette per il deposito di urne cinerarie;
- e) ossario comune;

Le strutture di cui alle lettere c) e d) possono anche coincidere in quanto verranno previste delle strutture in grado di ricevere tanto le cassette contenente i resti mortali quanto le urne cinerarie;

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del DPR n.285/90.

Art.18 - Inumazione.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei familiari, con spese a carico degli stessi, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di dimensioni m.1.70x0.70 e di altezza non superiore a mt. 0,15 dal piano d'appoggio, con sovrastanti monumenti o elementi verticali (croci, statue, steli, ecc.) che potranno arrivare fino all'altezza di m.1.00.
4. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR n.285.

6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte di profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.
7. I vialetti fra le fosse possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazioni
8. Il Piano Regolatore Cimiteriale, da approvarsi entro 5 anni dalla data di adozione del presente regolamento, potrà stabilire, in merito a quanto contenuto nei precedenti punti n. 6 e 7, dimensioni anche più restrittive e/o diversificate a seconda delle zone individuate all'interno del cimitero e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art.72, del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
9. Sono a completo carico dei famigliari, le operazioni di tenuta e regolarizzazione del verde eventualmente posto sulla tomba, il quale non dovrà comunque invadere lo spazio destinato al passaggio pedonale. Il controllo e l'eventuale richiesta di intervento, verrà esercitato direttamente dal Responsabile del Servizio di Custodia.

Art.19 - Sepulture.

1. Per le sepolture è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.17, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le sepolture possono consistere:

a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 25 anni dalla data della concessione, qualora la tumulazione avvenga (a seguito di precedente prenotazione) in data successiva alla data della concessione, è consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 25 anni di tumulazione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla delibera della Giunta Comunale;

Dalla data di prenotazione del loculo, alla data di estumulazione, non potranno comunque trascorrere più di 40 anni.

I loculi prenotati non possono per nessun motivo essere ceduti ad altri.

I loculi possono essere adibiti alla tumulazione di defunti non residenti nel Comune a condizione che la stessa avvenga contestualmente al decesso e non successivamente al medesimo, inoltre per i non residenti non sarà consentita la possibilità di prenotazione a favore del coniuge.

b) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 15 anni dalla concessione.

- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 25 anni dalla data della concessione.
3. Alla scadenza le concessioni di cui al precedente punto 2), ritornano nella completa disponibilità del Comune il quale espletterà a proprie cure e spese le operazioni di estumulazione ordinaria.
4. Le concessioni di cui al precedente punto n.2) lettere a) vengono rinnovate per 15 anni mentre quelle di cui alle lettere b) e c) potranno essere rinnovate per 25 anni.
5. Il rinnovo deve essere richiesto dal concessionario o suo discendente diretto.

Art. 20 - Tumulazioni provvisorie.

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del DPR n. 285/90, nei seguenti casi:
- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e al canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazioni e sistemazione definitiva.
4. il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato in canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2 comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrispondenti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o nel caso di concessioni di durata superiore a 25 anni con possibilità di rinnovo per 15 anni dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria.
Il Responsabile del Servizio di custodia provvede alla chiusura del Cimitero durante l'espletamento delle operazioni di cui al precedente punto 4.

Art. 22 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi, nel caso di cui all'art.83, 1 comma, del DPR n.285/90 solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate a, richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art.88 del DPR n.285/90.
4. Le spese per le esumazioni- estumulazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.
Nel caso di impossibilità da parte dei familiari, circa il reperimento di personale da adibire allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale del Comune, potrà previa autorizzazione, svolgere le suddette operazioni. In quest'ultimo caso saranno dovute al Comune le spese connesse da quantificarsi con apposito e separato atto.
5. Qualora l'estumulazione o l'esumazione straordinarie vengano eseguite per necessità del Comune, le spese relative e le operazioni connesse sono a carico dello stesso.

6. *Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone non autorizzate salve le diverse disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, o dal Sindaco.*
7. *Le esumazioni ed estumulazioni possono essere effettuate solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR n.285/90 (da ottobre ad aprile).*

Art. 23 - Oggetti da recuperare.

1. *Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personale, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.*
2. *Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio di custodia.*
3. *Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.*

Art. 24 - Disponibilità dei materiali.

1. *I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.*
2. *Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.*
3. *Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.*
4. *Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.*

CREMAZIONE

Art. 25 Crematorio.

- 1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.*
- 2. L'autorizzazione di cui all'art.79 1 comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.*
- 3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge, o in difetto dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.*
- 4. Per quanto attiene alla redazione e tenuta dei verbali di consegna delle urne, si rimanda a quanto previsto dall'art.81 del D.P.R.. 285/90.*

Art. 26 Urne cinerarie.

- 1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.*
- 2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, ossario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.*

SEPOLTURE

Art. 27 Sepoltura a tumulazione individuale (loculi).

1. *Le sepolture a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate, viene concesso il diritto d'uso temporaneo in concessione amministrativa redatto in forma privata, salvo diverse determinazioni imposte dalla Legge di Registro..*
2. *La cessione dell'uso temporaneo dei loculi avviene in successione progressiva iniziando dall'alto verso il basso partendo da sinistra verso destra, l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.*
3. *Possono prenotare l'uso temporaneo del loculo, immediatamente successivo, il coniuge superstite che abbia già compiuto 75 anni d'età.*
Sono fatte salve le eventuali prenotazioni pregresse all'approvazione del presente regolamento.
4. *Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richiedano il rinnovo della concessione o la collocazione dei resti mortali in ossario individuale.*
5. *Nel loculo può essere accolto un solo feretro.*
6. *Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.*
7. *Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.*
8. *Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in conseguenza all'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altri.*
9. *Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi sul pavimento ai piedi delle lapidi.*
10. *Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi da utilizzarsi per l'apposizione di vaschette portafiori, scritte e lumi votivi, come pure per la loro fornitura e installazione.*
11. *L'impianto di illuminazione votiva, ed i singoli allacciamenti, vengono realizzati direttamente dal Comune, previa richiesta degli interessati.*

12. Il Sindaco con propria ordinanza, può inibire che nel cimitero o per determinate tipologie di tumulazione vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per le particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi sono elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico.
13. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto, che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
14. Non sono ammesse traslazione di feretri da un loculo ad altro loculo fatto salvo quanto previsto al precedente art. 22 punto 5).

Art. 28 - Cellette ossario - Urne cinerarie.

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie, possono altresì accogliere le urne cinerarie

La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che i resti mortali trovino sistemazione in cellette ossario individuali (mediante apposita cassetta) oppure nell'ossario comune.

Le cellette ossario individuali consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune. l'uso temporaneo delle medesime viene concesso mediante stipula di concessione amministrativa redatta in forma privata, salvo diverse determinazioni imposte dalla Legge di Registro.

La cessione dell'uso temporaneo delle cellette avviene in successione progressiva iniziando dall'alto verso il basso partendo da sinistra verso destra.

Art. 29 - Tombe di famiglia.

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di tumulazione costruite dal Comune.
2. Nel caso più concessionari intendano installare un unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
3. La manutenzione della sepoltura privata spetta ai concessionari comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse opportuno effettuare per motivi di sicurezza o di igiene. Il concessionario è altresì tenuto alla conservazione e regolarizzazione della vegetazione eventualmente messa a dimora sia all'interno che all'esterno della struttura

Art. 30 - Divisione e rinuncia.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art.31 - Sepulture - Scadenza.

1. L'ufficio Ragioneria-Tributi comunale, provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura, che potrà essere rinnovata, nei casi previsti dall'art.19, solo dopo la scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art.19.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza quando possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito degli atti a disposizione per il pubblico, nei modi e nei tempi previsti per legge.

Art.32 - Concessioni perpetue.

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n.803, conservano tale caratteristica.

Art.33 - Divieti.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
2. introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,

- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza l'autorizzazione dell'incaricato del servizio di custodia,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta dei servizi od oggetti,
- 3. distribuire volantini, indirizzi raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- h) fotografare cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune,
- l) chiedere elemosina, fare questue o raccolta fondi salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del sindaco.
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- n) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono metter a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, o altri mezzi o veicoli salvo che in ragione di lavoro da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi risulti da autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.
- r) è consentito l'uso dell'impianto di diffusione sonora ed il canto in occasione dei riti funebri.

Nel caso di accertamento, da parte del Responsabile del Servizio di custodia, di violazione al presente regolamento ed in particolare al presente articolo, il Sindaco provvederà ai sensi di Legge determinando la sanzione amministrativa correlata alla violazione (-Legge n. 689 del 24.11.1981-).

Art.34 Ornamenti delle sepolture.

1. All'atto della concessione verranno indicate le modalità di installazione di lapidi ed ornamenti.
2. I materiali impiegati per la realizzazione delle lapidi od altri manufatti possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

3. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente il personale del Comune.
4. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copri tomba dovrà rispettare le dimensioni stabilite dall'art.18.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero. E' vietato qualsiasi utilizzo dell'interspazio tra i loculi, come pure forme di manutenzione non autorizzate dal Comune (tinteggiature, ecc.).
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo di garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantina di fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
8. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano indecorosi, l'incaricato del servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
9. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o per i quali la manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
10. Il responsabile del Servizi di custodia cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone vasi, piante ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse e coprano le epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Art.35 - Imprese esecutrici di lavori all'interno del cimitero.

Le ditte incaricate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al Responsabile del servizio di custodia.

Art.36 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero .
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate dal cimitero;
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultati dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare:
6. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
7. Sarà evitato che sia adibito al cimitero personale per il quale esistono vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6 grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

Art.37 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovano tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.38 - Decorrenza.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art.345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Art.39 - Dirigenti.

1. Ai sensi dell'art.51, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990, n.142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. La Stipula degli atti di concessione cimiteriale viene effettuata dal Responsabile del Settore Finanziario.
3. Eventuali atti comprovanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforma deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 142/90.

Art.40 - Concessioni pregresse.

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art.41 - Sepulture a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile quale presunzione " Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
 2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, sono tenuti a far fronte alle eventuali spese di manutenzione. Gli stessi possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione di durata di anni 25 in esenzione dal pagamento delle spese di cui sopra.
 3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
- Non saranno concessi rinnovi alla suddetta concessione salvo il caso in cui il rinnovo stesso sia necessario per il raggiungimento dei 25 anni da computarsi dalla data della tumulazione.

4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 1° 8.02.2000

Li 08.02.2000

IL SINDACO
(Rag. Francesco Gelfi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COM.LI
(Dott.ssa Maria Bianchi)

I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 1° 11.02.2000 ai 25.02.2000
senza opposizione.

CIVIDATE CANINO, li 28.02.2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COM.LI
(Dott.ssa Maria Bianchi)

Approvato dall'Organo Regionale di Controllo il 13.07.2000 al n. 775

CIVIDATE CANINO, li 17.07.2000

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 17.07.2000 al 1° 1.08.2000

Visto: IL SINDACO
IL SINDACO
(Rag. Francesco Gelfi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COM.LI
(Dott.ssa Maria Bianchi)

Con raccomandata a ricevuta di ritorno prot. n. _____ del _____

il presente regolamento è stato inviato al Signor Commissario di Governo a mezzo del Signor
Presidente della Giunta Regionale.

_____, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrato in vigore il _____

Inserito nella raccolta dei regolamenti comunali il _____

Li _____

Visto: IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE